



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Giuseppe Magnoli

Presidente rel.

Dott. Vittoria Gabriele

Consigliere

Dott. Annamaria Laneri

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 704/ 2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato

in data

da

Parte 1
FACCARDI EMILIANO CAPITANIO MARIA (*C.F. 1*) VIA
SOLFERINO 20/C BRESCIA; , elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO
20/C 25121 BRESCIA presso il difensore avv. FACCARDI EMILIANO

APPELLANTE

c o n t r o

CP 1 con il patrocinio dell'avv. SANGIORGIO MARCO ,
elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 28 23900 LECCO presso il difensore avv.
SANGIORGIO MARCO



APPELLATO

e **posta in decisione all'udienza collegiale del 25/09/2024** avente ad oggetto:

Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

In punto: impugnazione di lodi nazionali

CONCLUSIONI

Dell'attrice in impugnazione di lodo

voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (nella formulazione *ratione temporis* applicabile) per il deposito degli scritti conclusivi:

in via principale: dichiarare la nullità, per i motivi dedotti nell'atto introduttivo del presente giudizio, dell'impugnato lodo arbitrale pronunciato in Brescia dall'Arbitro Unico Avv. Francesco Bestagno depositato in data 29/30 maggio 2020, nella parte in cui ha ritenuto invalida la revoca del sig. *CP_1* dall'incarico di amministratore della *Parte_1* deliberata in data 27 dicembre 2018, con ogni conseguente provvedimento del caso o di legge, e in ogni caso dichiarando che nulla è dovuto, ad alcun titolo, dalla società *Parte_1* al sig. *CP_1*

[...]

in ogni caso:

- porre a carico esclusivo della controparte le spese del procedimento arbitrale, condannando la controparte stessa alla restituzione/rifusione in favore della società

Parte_1 degli importi versati a tale titolo;

- con beneficio di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.



Della convenuta in impugnazione di lodo

Piaccia all'ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:

In via preliminare: per tutti i motivi esposti in narrativa accertare e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da *Parte_1*

[...] nei confronti del lodo arbitrale pronunciato in data 29/30 gennaio 2020 dall'Arbitro unico Prof. Avv. Francesco Bestagno.

In via principale: sempre per tutti motivi esposti in narrativa dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da *Parte_1* confermando conseguentemente ed integralmente il lodo arbitrale impugnato pronunciato in data 29/30 gennaio 2020 dall'Arbitro unico Prof. Avv. Francesco Bestagno.

In ogni caso: con condanna di parte appellante alle spese e alle competenze professionali da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.

In via istruttoria: se del caso, ove occorra, ordinare l'acquisizione/esibizione, anche eventualmente ex art. 210 e ss. c.p.c., dalla Camera Arbitrale della *Parte_2*

[...] per gli studi economico giuridici sita in Brescia Via Marsala 17 degli atti e dei verbali di seduta arbitrale originali ed eventualmente dei documenti del giudizio arbitrale per il quale è stato emesso il lodo impugnato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Occorre premettere le seguenti circostanze: il capitale sociale della società



attrice in impugnazione è ripartito come segue: 50% in capo a **CP_2**
[...]**CP_1** e **Parte_3** lo statuto sociale prevede all'art.11 la decadenza del consiglio di amministrazione in carica per il venir meno di più della metà dei consiglieri; i soci di maggioranza (**Controparte_2** e **Parte_3** rassegnavano le proprie dimissioni da amministratori, al fine di far decadere il cda in carica; con delibera 7/09/2017 l'assemblea della società stabiliva di ricostituire l'organo amministrativo nominando un consiglio di amministrazione composto dagli stessi **CP_2**
[...]**Parte_3** tale delibera veniva impugnata dinanzi all'arbitro unico **Controparte_3**, che emetteva lodo col quale, accogliendosi l'impugnazione proposta dal socio **CP_1** ne disponeva l'annullamento perché basata su un'errata interpretazione dell'art.10 dello statuto; quest'ultimo, infatti, prevedeva che la società potesse essere retta alternativamente da: un amministratore unico, un consiglio di amministrazione (2-5 membri), ovvero da una pluralità di amministratori con poteri congiunti o disgiunti; essendo quest'ultima la situazione in concreto ricorrente al momento delle dimissioni dei consiglieri **Controparte_2** e **Parte_3** ne conseguiva la permanenza in carica del solo consigliere **CP_1**, cui andava riconosciuta la reintegrazione in tale incarico ed il pagamento del relativo compenso, per il quale lo stesso avrebbe poi agito in sede monitoria.

A seguito di tale determinazione con delibera 27/12/2018 la società deliberava



(col voto contrario di CP_1):

1) di impugnare il lodo CP_3 innanzi alla corte d'appello di Brescia e di proporre opposizione ex art.645 cpc;

2) di ratificare, per quanto potesse occorrere, tutti gli atti di amministrazione adottati dai signori Controparte_2 e Parte_3 dal giorno della deliberazione del 7/09/2017 al 27/12/2018;

3) di confermare la revoca ad ogni effetto di legge dell'amministratore CP_1 [...] a dar data dal 7/09/2017;

4) di confermare, sempre ad ogni effetto di legge, la nomina di un consiglio di amministrazione composto dai signori Controparte_2 presidente, e [...] Parte_3 membro del c.d.a.

Con lodo in Brescia 29/01/2020 l'arbitro unico prof. Francesco Bestagno così deliberava: <<....

In parziale accoglimento delle domande dell'attore, dichiara invalida la deliberazione dell'assemblea dei soci della società convenuta Parte_1

[...] nella parte in cui viene disposta la revoca del sig. CP_1

[...] dalla carica di amministratore della società, mentre dichiara la validità della delibera assunta dalla società convenuta nelle restanti sue parti;

non essendo integrati i presupposti per potersi dichiarare sussistente alcun conflitto di interessi, né abuso del diritto, oltre che la violazione del canone di



buona fede, rigetta la domanda dell'Attore di condanna della società convenuta a corrispondere una somma equitativamente determinata, anche sulla base di quanto previsto dagli art. 96 e 96 co. 3 c.p.c.;

dichiarata la solidarietà fra le parti, pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese e competenze del procedimento, omissis;

dichiara compensate tra le parti le spese di lite riferite al presente giudizio arbitrale>>

La società Parte_1 ha proposto tempestiva impugnazione avverso il predetto lodo; CP_1, costituendosi, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'impugnazione.

La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25/09/2024, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel lodo impugnato l'Arbitro Unico affermava, quanto alla revoca del signor CP_1 dalla carica di amministratore, che né nella delibera di revoca né nel verbale dell'assemblea erano state indicate le ragioni di tale provvedimento, aggiungendo che le ragioni della revoca devono essere espressamente enunciate in assemblea così che a tale carenza non può porsi rimedio in un momento successivo.



Rilevava, poi, che l'ordine del giorno dell'assemblea del 27/12/2018 si limitava a prevedere genericamente al punto 3: "revoca mandato amministratori", senza alcuna indicazione dei motivi; aggiungeva che nel verbale dell'assemblea le ragioni addotte a fondamento della delibera di revoca erano riferite alle sole seguenti condotte attribuite al █████ CP_1 █████ a) le iniziative giudiziarie intentate da quest'ultimo nei confronti dell'azienda; b) la sua assenza nei mesi precedenti.

L'Arbitro Unico riteneva che tali condotte non avrebbero costituito motivazione sufficiente per giustificare la revoca. Ciò perché le azioni intentate dal █████ CP_1 █████ avevano fatto seguito alle deliberazioni intervenute in merito agli organi amministrativi il 7/09/2017 ed al successivo lodo Aletto e perché l'assenza dall'azienda nel periodo successivo al 7/09/2017 era dipesa dal fatto che a partire dal momento dell'adozione in tale data della delibera da lui impugnata egli non avrebbe più avuto titolo per ingerirsi nella gestione della società di cui era socio ma non dotato di poteri di amministrazione.

L'Arbitro concludeva quindi ritenendo che la revoca del sig. █████ CP_1 █████ dalla carica di amministratore, di cui alla delibera 27/12/2018, era stata deliberata in assenza di espressa giusta causa.

Andando quindi ad esaminare le conseguenze di tale accertamento era pervenuto alla conclusione dell'applicabilità alla fattispecie, connotata dal carattere personalistico della società a responsabilità limitata, della disciplina,



propria delle società personali, di cui all'art.2259, comma 1, c.c., che richiede per la revoca dell'amministratore, e sotto pena di inefficacia, il requisito imprescindibile della giusta causa. Conclusione secondo l'Arbitro avvalorata dalla ritenuta applicabilità in via analogica della norma sul mandato *in rem propriam* (cioè nell'interesse anche del mandatario) prevista dall'art.1723, secondo comma, c.c.

Avverso la predetta conclusione ha proposto censura la difesa della società Parte_1 chiedendo disporsi la parziale nullità del lodo impugnata, nella parte in cui ha dichiarato invalida la delibera 27/12/2018 nella parte in cui ha disposto la revoca del sign. CP_1 dalla carica di amministratore.

L'impugnazione, in quanto relativa a questione di diritto e rivolta avverso un capo del lodo relativo ad impugnazione di delibera assembleare di società a responsabilità limitata, è certamente ammissibile, giusta il disposto di cui all'art.36 del d.lgs n.5/2003, ora trasfuso nell'art.838 quater cpc: cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 9285 del 09/05/2016: <<*In tema di arbitrato, l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, cod.*



proc. civ., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di clausola compromissoria societaria, inserita nello statuto anteriormente alla novella, è ammissibile l'impugnazione del lodo per "errores in iudicando" ove "gli arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari", così espressamente disponendo la legge di rinvio, da identificarsi con l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003>>

Nel merito l'impugnazione è fondata, in quanto il collegio ritiene che la delibera assembleare di revoca dell'amministratore, ancorché emessa nel contesto di una società a responsabilità limitata a carattere personalistico, sia insuscettibile di annullamento, potendo l'amministratore revocato senza giusta causa soltanto esercitare un'azione di danni, come riconosciuto anche dalla SC con ordinanza n.4586 del 14/02/2023, la quale, proprio con riferimento ad una società di tipo personalistico, ha affermato che << *gli amministratori di s.r.l. possono essere revocati in ogni tempo dall'assemblea dei soci, anche in assenza di giusta causa*>> (in massima: << *La revoca dell'amministratore di società a responsabilità limitata può essere disposta in ogni tempo dall'assemblea dei soci, anche in assenza di giusta causa ma, essendo il rapporto di amministrazione riconducibile quale "species" a sé stante al "genus" del mandato, l'amministratore revocato "ante tempus" senza giusta*



causa ha diritto al risarcimento del danno, per il principio posto dall'art. 1725, comma 1, c.c., salvo espressa pattuizione statutaria o convenzionale in senso contrario.>>

Ne consegue, in accoglimento dell'impugnazione, sul piano del giudizio rescindente la declaratoria di nullità in parte qua del lodo impugnato, e, sul piano del giudizio rescissorio, nel limite della domanda formulata, la declaratoria in base alla quale nulla è dovuto ad alcun titolo dalla società [...]

Parte_1 a *CP_1* in relazione alla vicenda per cui è causa.

Rileva, inoltre, il collegio che <<*Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall'art. 336, comma 1, c. p. c., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. "effetto espansivo interno") e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite; ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della causa.>> (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 20399 del 25/08/2017).*

Ne consegue che le spese afferenti al procedimento arbitrale, così come liquidate nel lodo impugnato, devono essere poste per intero a carico di *CP_1* [...] e che quest'ultimo deve essere condannato a rifondere alla società



Parte_1 le spese di lite tanto con riferimento al procedimento arbitrale quanto con riferimento al presente giudizio di impugnazione, liquidandosi le prime in complessivi € 4.500,00 oltre accessori di legge e le seconde, determinate in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato indeterminato, complessità bassa), in complessivi € 8.469,00, di cui euro 2.058,00 per la “fase di studio”, euro 1.418,00 per la “fase introduttiva”, euro 1.523,00 per la “fase istruttoria e/o di trattazione, ed euro 3.470,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

dichiara nullo il lodo impugnato limitatamente al capo di decisione col quale ha dichiarato <<*invalida la deliberazione dell’assemblea dei soci della società* ... *Parte_1* *nella parte in cui*>> quest’ultima ha disposto <<*la revoca del sign. CP_1 dalla carica di amministratore della società*>> medesima;

per l’effetto dichiara che nulla è dovuto, ad alcun titolo, dalla società [...] *[...]*

Parte_1 al sig. *CP_1* in relazione alla vicenda per cui è causa;



Condanna **CP_1** a rifondere alla società **Parte_1**

L... le spese di lite, sia per il procedimento arbitrale sia per il presente giudizio di impugnazione, ex art.36 d.lgs n.5/2003, con liquidazione per entrambi come da parte motiva.

Pone per intero a carico di **CP_1** le spese per il procedimento arbitrale, determinate negli importi indicati nel dispositivo del lodo del Prof. Avv. Francesco Bestagno del 29/01/2020.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26/02/2025

IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli